

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5874 del 16/11/2022
Oggetto	Provvedimento di revoca ai sensi dell'art 21 quinquies L. 241/1990 della determinazione Arpae DET-AMB-2022-1083 del 4.3.2022 avente ad oggetto "Provvedimento di diniego della domanda di Autorizzazione Unica presentata dalla Società FATTORIA SOLARE IMOLA Srl per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica da ubicarsi in comune di Molinella, catasto terreni foglio 95 map. 213 ζ avente capacità produttiva di 8,763 KWp."
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6157 del 16/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA ¹

DETERMINAZIONE

Oggetto: Provvedimento di revoca ai sensi dell'art 21 quinquies L. 241/1990 della determinazione Arpae DET-AMB-2022- 1083 del 4.3.2022 avente ad oggetto “Provvedimento di diniego della domanda di Autorizzazione Unica presentata dalla Società FATTORIA SOLARE IMOLA Srl per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica da ubicarsi in comune di Molinella, catasto terreni foglio 95 map. 213 – avente capacità produttiva di 8,763 KWp.”

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Visti:

- la L.241/1990;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 387/2003;
- la L.R. 26/2004;
- il D.M. 10/09/2010
- la D.A.L. Emilia-Romagna 28/2010;
- il D.Lgs 28/2011;
- la L.R. 13/2015;
- il D.lgs 199/2021.

Premesso che:

1. con ricorso proposto avanti al TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna (RG 356/2022) contro ARPAE, Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Molinella, Comune di Budrio, Ministero della Cultura, Ministero della Transizione Ecologica e altri, Fattoria Solare Imola s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione dirigenziale n. 1083 del 4.3.2022, recante in oggetto: “Provvedimento di diniego domanda di Autorizzazione Unica presentata da Società FATTORIA

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

SOLARE IMOLA Srl per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica da ubicarsi in comune di Molinella, catasto terreni foglio 95 map. 213 avente capacità produttiva di 8,763 kWp”; del verbale della seduta conclusiva decisoria della Conferenza di Servizi, avente prot. PG/2022/0034243 dell’1.03.2022 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente;

2. il provvedimento ARPAE impugnato, adottato in esito alla Conferenza di Servizi istituita ai sensi dell’art 12 del Dlgs. 387/2003, aveva diniegato la domanda di Fattoria Solare Imola s.r.l. di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica nel Comune di Molinella (BO) ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;

2.1. la proposta progettuale della società comprendeva un duplice intervento e cioè la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica nel Comune di Molinella con capacità di produzione pari a 8,763 MW e la costruzione di una linea elettrica MT di connessione con la rete elettrica nazionale nei Comuni di Molinella e Budrio;

2.2. nella prima seduta della Conferenza di Servizi del 20 ottobre 2021 era già emersa la problematica relativa alla localizzazione dell’impianto ed alla idoneità del sito prescelto alla luce di quanto disposto dalla delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n° 28/2010, ragion per cui la Conferenza di Servizi aveva richiesto formale parere al Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia-Romagna la cui nota è pervenuta in data 19/01/2022 (PG n. 7911/2022) con il seguente contenuto: *“l’approvazione della “Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici” [di cui alla DGR n°46/2011] persegue fini meramente ricognitivi nella rappresentazione cartografica delle aree e dei siti disciplinati dalla Delibera dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28, avendo valore legale unicamente le individuazioni e le perimetrazioni effettuate dalle leggi, dai piani e dagli atti cui si fa riferimento nella medesima DAL n. 28”*. La medesima nota regionale stabiliva altresì che in particolare, l’area in oggetto rientra nelle *“Zone di interesse storico - testimoniale - Bonifiche di Pianura”*, secondo quanto previsto dal PTCP della Città Metropolitana di Bologna e fra gli *“Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Bonifiche storiche di Pianura”*, secondo quanto indicato dal PSC del Comune di Molinella, deve pertanto concludersi che la medesima area ricada nel punto 2 della lettera

B) dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010, che considera idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, fra le altre, le “bonifiche storiche di pianura”, nel rispetto dei seguenti limiti:

- il soggetto deve essere titolare di impresa agricola;
- la proporzione tra superficie delle aree interessate dall'impianto e superficie dell'insieme delle aree nella disponibilità del soggetto, viene individuata nella misura del 10%;
- le caratteristiche o la potenza nominale complessiva dell'impianto deve corrispondere a 200 KW più 10KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 MW per impresa;
- una valutazione di natura tecnico discrezionale, in merito al fatto che *“l'impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell'ambito delle aree nella disponibilità del richiedente”*;

2.3. ARPAE ha quindi rigettato l'istanza di Fattoria Solare Imola s.r.l. perché l'area in oggetto rientrava sia nelle *“Zone di interesse storico - testimoniale - Bonifiche di Pianura”*, secondo quanto previsto dal PTCP e PTM della Città Metropolitana di Bologna, sia fra gli *“Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Bonifiche storiche di Pianura”*, secondo quanto indicato dal PSC del Comune di Molinella e perché il progetto di Fattoria Solare Imola s.r.l. non soddisfaceva i requisiti di cui alla categoria di appartenenza B2 della Delibera dell'Assemblea Legislativa (DAL) del 6 dicembre 2010 n. 28 sia in relazione alla natura dell'impresa proponente (che, nel caso di specie, non è impresa agricola come invece richiesto dalla categoria B2), sia alle caratteristiche di potenza dell'impianto realizzando (significativamente superiori al limite massimo di potenza nominale di 1 MW richiesto dalla medesima categoria B2 per singola impresa); il progetto non risultava conforme nemmeno a quanto previsto dal PTM approvato dalla Città Metropolitana in data 12/05/2021, il cui art. 15, comma 14 stabilisce che, ferma restando l'applicazione delle discipline normative settoriali, qualsiasi intervento non connesso con l'attività agricola, compresi gli impianti fotovoltaici, deve essere realizzato in piena contiguità con il territorio urbanizzato, mentre l'area proposta per la realizzazione dell'intervento non presenta i requisiti di cui sopra essendo localizzata in un ambito del territorio rurale;

3. con ordinanza n. 306/2022 il TAR Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II ha accolto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

l'istanza cautelare presentata da Fattoria Solare Imola s.r.l. sul presupposto che la superficie interessata dall'intervento non fosse compresa nelle zone A (zone non idonee in quanto collocate all'interno delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio ivi enucleate) di cui alla DAL 28/2010; nell'ordinanza si afferma altresì che, secondo la DAL citata, possono essere realizzati impianti, quale quello di specie, soltanto qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla categoria B2 dell'Allegato I (ossia l'azienda proponente deve essere un'impresa agricola e la potenzialità massima di produzione di energia elettrica possibile e pari ad 1 MW); che esiste un preminente interesse pubblico ad accelerare il percorso di crescita sostenibile (D.lgs. 199/2021) mediante implementazione delle fonti rinnovabili di energia; che di tale input deve essere tenuto conto nella pur doverosa armonizzazione tra valori in conflitto partendo dal rilievo che il bilanciamento compiuto dalla DAL 28/2010 tra interesse energetico e interesse alla preservazione del territorio è avvenuto in un contesto superato rispetto alla fase attuale; che il vincolo paesistico invocato dalla Regione non sembra assumere lo spessore di quelli enucleati dal D.Lgs. 42/2004 e che la cartografica di cui alla DGR 46/2022 ha qualificato tale area come zona bianca. Il provvedimento giudiziale richiama altresì l'art 20 comma 8 lett. C - quater del D.lgs. 199/2021 come innovato dall'art. 6 comma 1 del D.L. 17.5.2022 n. 50 convertito con L. 15 luglio 2022, n. 91 che, pur non essendo applicabile *ratione temporis*, estende la possibilità di collocazione degli impianti fotovoltaici in area agricola e lo fa con particolare riferimento a quelle che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

Rilevato che con nota PG n. 171294 del 18/10/2022 ARPAE ha convocato la conferenza di Servizi ed avviato il procedimento per il riesame del provvedimento di diniego DET-AMB-2022-1083 del 4.3.2022 alla luce del provvedimento giudiziale sopra richiamato;

Rilevato altresì che nel corso della seduta del 7 novembre 2022, viste le posizioni assunte e dichiarate dagli enti presenti, la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente, all'unanimità, sulla decisione di revoca dell'atto di diniego DET-AMB-2022-1083 del 4.3.2022 dando mandato ad ARPAE di redigere il provvedimento di ritiro, come risulta dal verbale redatto in data 10/11/2022 PG n. 184758/2022;

Evidenziato che si è ritenuto opportuno dare esecuzione all'ordinanza cautelare adottata dal TAR

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Bologna in data 9.6.2022 - che appare volta ad orientare e definire la causa - fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della DAL 28/2010 e quindi garantendo, laddove non sia espressamente vietato da tale delibera, la riserva di procedimento e cioè la possibilità di assentire in un procedimento, caso per caso, la realizzazione dell'impianto nelle aree in cui non è previsto un divieto espresso, contemperando tale realizzazione con gli altri interessi, agricoli, territoriali e paesistici;

Dato altresì atto che a tale fine – anche alla luce di quanto dichiarato dalla Regione Emilia-Romagna nelle proprie difese depositate nel giudizio RG 356/2022 secondo cui, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, DAL n. 28/2010 ha individuato le disposizioni per la non idoneità ovvero l'istruibilità di determinate tipologie di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili sulle aree del territorio emiliano romagnolo – l'istruibilità degli impianti, tra cui rientrerebbe quello in oggetto, deve comunque essere effettuata in un procedimento, caso per caso, attraverso la ponderazione degli interessi energetici e di tutti gli altri interessi concorrenti, agricoli, territoriali, paesistici (e quindi tenendo conto della pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica);

Rilevato che nel caso di specie occorre tenere conto che l'art 20 del D.lgs 199/2021, a seguito della conversione in legge del D.L. 50/2022, ha esteso la possibilità di collocazione degli impianti fotovoltaici in area agricola, possibilità già contemplata dall'art 12 del d.lgs n. 387/2003. In particolare la disposizione novellata definisce le aree che possono essere considerate idonee nelle more dell'individuazione di quelle idonee sulla base di criteri e modalità stabilite dai decreti ministeriali attualmente non ancora emanati;

Rilevato altresì che, pur essendo vero che il citato art. 20 non sia direttamente applicabile al caso di specie *ratione temporis*, occorre tuttavia tenerne conto in via interpretativa dando pertanto corso all'esecuzione dell'ordinanza cautelare che motiva in ordine alla necessità di verificare approfonditamente, a mezzo di ulteriore istruttoria, l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, e valutato altresì che l'art. 12 comma 7 del D.lgs n. 387/2003 ammette gli impianti di produzione di energia elettrica nelle zone classificate agricole - pur considerando nell'ubicazione le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, la necessità di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale - e che tali impianti seguono una corsia peculiare e preferenziale, anche rispetto a quanto previsto dall'art 23 del PTPR;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Osservato altresì che la presente determinazione dispone con stretto ed esclusivo riferimento alla controversia su cui il TAR si è pronunciato con l'ordinanza n. 306/2022, impregiudicata, alla luce di quanto, allo stato, previsto dal D.lgs n. 199/2021, ogni futura valutazione da parte di Regione Emilia-Romagna cui compete ex lege l'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica nonché l'elaborazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale;

Ritenuto pertanto opportuno revocare il provvedimento di diniego ai sensi dell'art 21 quinquies L. 241/1990 e riaprire il procedimento facendo salva l'istanza presentata da Fattoria Solare Imola s.r.l. in data 10.9.2021 in esito alla fase di screening;

Tutto ciò premesso,

considerato:

- che, alla luce delle considerazioni espresse in premessa, risponda all'interesse pubblico generale procedere al ritiro del provvedimento Arpae n. 1083 del 4.3.2022;
- che il presente atto di revoca non reca pregiudizio alcuno a terzi o alla stessa società;
- che Fattoria Solare Imola s.r.l. non ha depositato una nuova istanza di Autorizzazione Unica in esito all'ordinanza di sospensione cautelare del provvedimento ARPAE;
- che non sussistano elementi ostativi al ritiro del provvedimento Arpae n. 1083 del 4.3.2022;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di procedere alla revoca del provvedimento Arpae n. 1083 del 4.3.2022 avente ad oggetto: “Provvedimento di diniego domanda di Autorizzazione Unica presentata da Società FATTORIA SOLARE IMOLA Srl per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica da ubicarsi in comune di Molinella, catasto terreni foglio 95 map. 213 avente capacità produttiva di 8,763 kWp”, ai sensi dell'art 21 quinquies della L. 241/1990;
2. di riaprire il procedimento avente ad oggetto la domanda di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione energia elettrica fotovoltaica da realizzarsi in Comune di Molinella (fg 95, map 213) ed alla costruzione della linea elettrica MT di connessione nei comuni di Molinella e Budrio, come da istanza in atti con PG nn. 136880, 136884, 136889,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

136893, 136898, 137162 del 06/09/2021 e PG n.139967 del 10/09/2021 e con la documentazione modificata a seguito della richiesta di integrazioni da parte della Conferenza di Servizi, acquisita in atti con PG nn. 884, 886, 890, 894, 896 del 04/01/2022;

3. di dare atto che il procedimento si intende avviato dalla data del presente atto e dovrà concludersi entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 12 comma 4, del DLgs 387/2003 e s.m.i.;
4. il procedimento amministrativo è di competenza dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Unità Rifiuti ed Energia; Responsabile del Procedimento è Maria Angela Guizzardi, la competenza per il rilascio del provvedimento conclusivo è del titolare dell'Incarico di Funzione Rifiuti ed Energia, Salvatore Gangemi, su delega della dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana²;
5. vengono fatte salve le pubblicazioni effettuate in data 29/09/2021 sul BURERT n. 286, su un quotidiano diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento e all'Albo Pretorio dei Comuni di Molinella e di Budrio dal 29/9/2021 per 60 giorni consecutivi;
6. vengono fatte salve altresì le comunicazioni già inviate ai proprietari delle aree interessate, ai fini della presentazione delle osservazioni, e le osservazioni pervenute da parte dei proprietari del terreno in Mezzolara di Budrio foglio 27 map 488, in atti con PG n. 160170/2022 del 18/10/2021, per le quali Fattoria Solare Imola s.r.l. dovrà fornire le proprie controdeduzioni;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a Fattoria Solare Imola s.r.l. e agli enti convocati in Conferenza dei Servizi;
8. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
La Responsabile
Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)³

² Il soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia è individuato nella Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, Dott.ssa Patrizia Vitali (pvitali@arpae.it).

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.